



COMUNE DI PISA  
Direzione Advocatura Civica

Al Consiglio Comunale  
[tramite la Direzione Finanze]

e p.c. al Segretario Generale / RPCT

**OGGETTO: Riconoscimento di debito fuori bilancio.**

Con la presente si comunica che, dalle verifiche effettuate, risulta la sussistenza del seguente debito fuori bilancio:

**Oggetto del debito:** : Giudice di Pace di Pisa - nrg 1391/2019 – Sentenza n. 661/2021 - liquidazione spese legali. (40C19)

**Soggetto creditore:**

Denominazione: Zanobini Silvia nata a Pisa il 22/9/1962

C.F.: ZNBSLV62P62G702I

Residente a Pisa, via di Pratale n. 85/a

**Importo complessivo del debito:** € 1.858,24

di cui:

€	1.205,00= compensi
€	180,75= spese generali 15%
€	<u>55,43= cap 4%</u>
€	1.441,18=
€	<u>317,06= IVA 22%</u>
€	1.758,24=
€	<u>100,00= spese non imponibili</u>
€	1.858,24= Totale

**Altro soggetto creditore:**

Denominazione: Euroambiente S.r.l.

P.IVA 00410600472

con sede legale: Pistoia Via Pratese n. 504

**Importo complessivo del debito:** € 1.196,00

di cui:

€	1.000,00= compensi
€	150,00= spese generali 15%
€	<u>46,00= cap 4%</u>
€	1.196,00= Totale

**Altro soggetto creditore:**

Denominazione: Studio Frediani

P.IVA 01818270504

con sede legale: Pisa Via Cagliari 38

**Importo complessivo del debito:** € 709,26

di cui:	€	553,68= onorari e spese
	€	27,68= C.C.N.P.A.G. 5%
	€	581,36=
	€	127,90= IVA 22%
	€	709,26= Totale

**Fattispecie di legittima riconoscibilità:**

× art. 194, comma 1, lett. a), D.Lgs. 267/2000: sentenze esecutive;

□ art. 194, comma 1, lett. b), D.Lgs. 267/2000: copertura di disavanzi di consorzi, aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio di cui all'art. 144 del D.Lgs. 267/2000 ed il disavanzo derivi da fatto di gestione;

□ art. 194, comma 1, lett. c), D.Lgs. 267/2000: ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal Codice Civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;

□ art. 194, comma 1, lett. d), D.Lgs. 267/2000: procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;

□ art. 194, comma 1, lett. e), D.Lgs. 267/2000: acquisizione di beni o servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 191 del D.Lgs. 267/2000 ("Regole per l'assunzione di impegni di spesa e per l'effettuazione delle spese") nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza (\*).

**(\*) Dimostrazione dell'avvenuta utilità ed arricchimento per l'Ente:** \_\_\_\_\_

**Fatti, circostanze e comportamenti che hanno determinato la formazione del debito:**

- Con atto di citazione, notificato all'Ente in data 16/4/2019, parte attrice conveniva in giudizio il Comune di Pisa avanti al Giudice di Pace di per ottenere il risarcimento dei danni subiti dall'immobile di proprietà di parte attrice causati dalla crescita di radici di alberi sul ciglio della strada;

- Con sentenza n. 661/2021 il Giudice di Pace di Pisa condannava l'Ente a risarcire il danno patrimoniale cagionato alla parte attrice, quantificandolo in € 5.000,00 oltre interessi da dovuto al soddisfo. Inoltre condannava l'Ente alla rifusione delle spese di lite nei confronti di parte attrice liquidate in €1.205,00 oltre € 100,00 per spese oltre accessori di legge e anche nei confronti della terza chiamata liquidate in € 1.000,00 oltre accessori. Infine poneva a carico dell'Ente le spese di C.T.U., quantificate in € 553,68 oltre IVA e contributo previdenziale come per legge.

**Documentazione giustificativa del debito che si allega alla presente:**

- Relazione dell'Avvocatura civica;
- sentenza n. 661/2021 Giudice di Pace di Pisa;
- progetto di notula.

Effettuata l'istruttoria del caso, si propone il riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio sopra descritto, secondo quanto previsto dall'art. 194 del D.Lgs. 267/2000, avendo riscontrato la sussistenza dei necessari presupposti di fatto e di diritto.

Ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole di regolarità tecnica sulla presente proposta di riconoscimento di debito fuori bilancio da parte del Consiglio Comunale.

Pisa, data della sottoscrizione digitale

Il Dirigente *ad interim*  
Dott. Alessandro Balducci

Firmato digitalmente da: ALESSANDRO BALDUCCI  
Organizzazione: COMUNE DI PISA  
Data: 09/11/2021 15:03:18

## Relazione illustrativa

La sig.ra S.Z. (le cui generalità per esteso sono agli atti della Direzione Avvocatura civica), unica proprietaria di un immobile sito in Pisa, via di Pratale, aveva segnalato per le vie brevi ai competenti Uffici Comunali che le radici di pertinenza di due alberi di grande fusto gravanti sul ciglio della strada avevano invaso la sua proprietà causando danni alla stessa.

In assenza di riscontro da parte dell'Ente, la signora S.Z. intraprendeva le vie legali e con atto di citazione notificato il 16/04/2019, conveniva in giudizio, dinanzi al Giudice di Pace di Pisa, il Comune di Pisa per ottenere il risarcimento dei danni subiti dalla sua proprietà, ritenendolo responsabile, a causa della mancata manutenzione degli alberi antistanti al proprio immobile.

Il Comune di Pisa si costituiva in giudizio facendo presente l'esistenza di un contratto e di un verbale di consegna dei beni ex art. 2051 c.c., rep. 55738 fasc. 624, di "global service di manutenzione del verde pubblico e cura del decoro urbano" con Euroambiente s.r.l. sottoscritto in data 29/12/2014, con il quale l'Ente affidava all'impresa, tra l'altro, la manutenzione straordinaria e ordinaria del verde pubblico.

Il Comune precisava, altresì, che l'art. 8.2 "Responsabilità per danni" della Disciplina regolamentare del contratto prevede una serie di obblighi a carico dell'appaltatore; più precisamente, è espressamente previsto che l'impresa è responsabile, sia verso l'Ente che nei confronti di terzi, di tutti i danni che "potessero essere arrecati a persone e/o cose per sua negligenza a terzi in dipendenza e in occasione dell'esecuzione del servizio"; altresì, è previsto che l'impresa è tenuta a rimborsare l'Ente, qualora il Comune fosse tenuto "a corrispondere a terzi indennizzi di qualsiasi entità, in conseguenza ad attività, comportamenti, inadempimenti svolti dall'Appaltatore o ad esso imputabili nell'ambito del Servizio oggetto dell'appalto".

Il Comune concludeva di essere del tutto estraneo dall'obbligo di risarcire i danni e riteneva, ad ogni buon conto, necessario chiamare in causa l'impresa Euroambiente s.r.l., con sede in Pistoia via Pratese n. 504.

Il Comune richiedeva, peraltro, che parte attrice, ai sensi dell'art. 2697 c.c., dovesse fornire rigorosa prova del fatto storico, delle circostanze e delle modalità con le quali si era verificato l'evento, in particolare chiedeva di fornire prova del nesso causale tra l'evento e il danno lamentato, dimostrando che l'accadimento sia ascrivibile a fatto e colpa della parte convenuta e comunque di tener conto del comportamento colposo di parte attrice.

La società Euroambiente s.r.l. si costituiva in giudizio, a seguito della chiamata del Comune di Pisa, contestando il fondamento della chiamata in manleva ed eccependo che la stessa Euroambiente s.r.l. è responsabile dei danni subiti da terzi solo in caso di negligenza e/o di inadempimenti imputabili all'appaltatore, ipotesi non ricorrenti nel caso di specie dal momento che la localizzazione in ambito privato dei presunti danni lamentati da parte attrice impedisce l'intervento di sorveglianza e manutenzione da parte dell'appaltatore.

Su richiesta di parte attrice, il Giudice di Pace disponeva l'esecuzione di una Consulenza Tecnica d'Ufficio al fine di valutare l'origine degli eventuali danni lamentati da parte attrice e l'eventuale presenza del nesso di causa con il comportamento dell'Ente. In data 27.01.2021 il Consulente Tecnico d'Ufficio depositava la relazione finale, nella quale affermava che *"l'origine dei danni lamentati dalla parte attrice alle parti a servizio del fabbricato posto in Pisa, via di Pratale n. 83/a è da ricondursi all'azione dell'apparato radicale delle piante in questione"*.

Il Giudice di Pace di Pisa, con Sentenza n. 661/2021 del 12.10.2021, accoglieva la domanda di parte attrice e condannava il Comune di Pisa al risarcimento dei danni subiti da parte attrice, riconoscendo il nesso di causalità fra danno subito da parte attrice e apparato radicale della pianta in

questione e non emergendo elementi certi da far ritenere che il comportamento tenuto da parte attrice avesse in qualche modo concorso alla determinazione del danno subito. Circa la responsabilità della terza chiamata, il Giudice di Pace di Pisa statuiva che nessuna responsabilità può essere a questa imputata, dal momento che il danno lamentato da parte attrice non è in alcun modo riconducibile alla mancata o cattiva manutenzione dell'albero.

Inoltre condannava il Comune di Pisa alla rifusione delle spese di lite nei confronti di parte attrice, liquidandole in € 1.205,00 oltre € 100,00 per spese oltre accessori di legge e nei confronti della terza chiamata, quantificandole in € 1.000,00 oltre accessori. Infine poneva a carica del Comune convenuto il pagamento delle spese di c.t.u., per un totale di € 553,68 oltre IVA e contributo previdenziale come per legge.

Si chiede il riconoscimento della somma dovuta per le spese processuali a titolo di debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 comma 1 lett. a), trattandosi di sentenza esecutiva.

Pisa, data della sottoscrizione digitale

Avv. Sandra Ciaramelli

Firmato digitalmente da: SANDRA CIARAMELLI  
Organizzazione: COMUNE DI PISA  
Data: 09/11/2021 12:57:11



SENT. N. .... 661 / 2021  
DEL ..... 12 / 10 / 2021  
R.G. N. .... 1394 / 19  
REP. N. .... 469 / 2021  
CRON. N. .... 3972 / 2021  
DEP. .... 12 / 10 / 2021  
PUBBL. .... 12 / 10 / 2021

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE**  
**DI PISA**

Il Giudice di Pace di Pisa dott. Saverio Caldani, nel procedimento civile n.  
1391/19 R.G.C.

**Tra**

**Silvia Zanobini** nata a Pisa il 22 9 1962 è rappresentata e difesa  
dall'avvocato Patrizia Vizza con studio in Pisa Piazza D'Ancona n 5 ove a  
letto domicilio e ove dichiara di voler ricevere le comunicazioni al numero  
di fax 050 57 97 27 o PEC patrizia.vizza@pecordineavvocatipisa.it

**ATTORE**

**CONTRO**

**Comune di Comune di Pisa** (C.F.00341620508), con sede in via Degli  
Uffizi n. 1 Pisa in persona del Dirigente della Direzione Infrastrutture e  
viabilità - verde e arredo urbano - Edilizia scolastica, arch. Fabio Daole (CF.  
DLAFBA60T24G7020), quale legale rappresentante pro tempore dell'Ente,  
rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppina Gigliotti (Codice Fiscale  
GGLGPP54E51C352V) (Posta Elettronica Certificata:  
giuseppina.gigliotti@postacert.fcoss^ana^t) e ora giusta procura allegata al  
presente atto congiuntamente o disgiuntamente dall'avv. Giacomo Mannocci  
(C.F. MNNGCN78T10G843V) posta elettronica certificata e dall'avv .  
Sandra Ciaramelli (CF. CRMSDR66M51A562U) posta elettronica  
certificata elettivamente domiciliata presso l'Avvocatura comunale sita in  
Pisa via degli Uffizi n. 1

**CONVENUTO**



**Euroambiente S.r.l. (C.F. e P.I. 00410600472)**, in persona del proprio legale rappresentante Dott. Giovanni Malucchi, con sede in Chiazzano (PT), Via Pratese, 527, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Usai (codice fiscale SUAFNC59H20E625G), ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Firenze, Via Venezia n. 8, come da procura in calce al presente atto (PEC: franeescousai@firenze.pecavvocati.it\ fax: 055-476476)

### **TERZA CHIAMATA**

### **SENTENZA**

**OGGETTO: Risarcimento danni .**

### **CONCLUSIONI DELLE PARTI**

**Per la parte attrice il suo procuratore così conclude:** "Voglia il Giudice di di Pisa adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, accogliere la presente domanda giudiziale per le causali tutte come sopra esposte e, per l'effetto condannare il Comune di Pisa in persona del Sindaco al risarcimento dei danni tutti sofferti dalla Sig.ra Silvia Zanobini dipendenza del sinistro in oggetto, quantificati nella somma di € 5.000,00= ovvero in quella eventuale minor somma che sarà accertata e di giustizia a seguito della espletanda istruttoria, oltre interessi Svalutazione monetaria dalla data del sinistro al saldo effettivo, successive occorrende e comunque nei limiti della competenza dell'adito giudice.

Vittoria di spese ed onorari del giudizio". ^

."

**Per la parte convenuta** in via preliminare, dichiarare parte convenuta carente di legittimazione passiva e per l'effetto estromettere il Comune di Pisa e/o dal presente giudizio chiamando in causa la società Euroambiente S.r.l. (C.F. e P. IVA: 00410600472), in Pistoia (Loc. Chiazzano), Via Pratese, 527; contestualmente voglia il Giudice rinviare la data della prima udienza allo scopo di consentire la citazione del terzo; principale, nella denegata ipotesi in cui il Giudice ritenga fondata la domanda attore al risarcimento dei danni subiti, voglia condannare la società



Euroambiente S.r.l. e manlevare il Comune di Pisa dalle pretese attoree in virtù del contratto di servizi richiamato in diritto che esonera quest'ultimo;

- in subordine, nella denegata ipotesi in cui il Giudice ravvisi la legittimazione passiva del Comune di Pisa, voglia lo stesso accertare l'assenza di colpa da parte dell'ente, avendo l'attore concorso nella determinazione dell'evento e del danno: questi infatti, utilizzando la normale diligenza, avrebbe potuto evitare il danno o il maggior determinatesi;

Con vittoria di spese, diritti e onorari.

**Per la terza chiamata :** dichiarare la propria carenza di legittimazione passiva

in subordine respingere la domanda attorea

### **.MOTIVI DELLA DECISIONE**

Con atto di citazione ritualmente notificato Zanobini Silvia conveniva in giudizio Il comune di Pisa in persona del legale rappresentante pro tempore. Il suddetto ente costituito—si in giudizio chiedeva di essere autorizzato alla chiamata di Euroambiente In persona del proprio legale rappresentante Pro tempore il gdp procedeva In conformità

L'attrice Assumeva di essere unica proprietaria di un immobile sito Pisa, Via Pratale n.85/a; che le radici di pertinenza di due alberi di grande fusto ~~di~~ gravanti sul ciglio della strada, avevano oramai da tempo invaso la sua proprietà causando ingenti danni al lastricato di corredo all'immobile e ai pilastri di sostegno del cancello d'entrata,

Sosteneva che, preoccupata del progressivo sviluppo delle radici e dell'aumentare dei danni al proprio immobile, dopo essersi già da tempo rivolta a per le vie brevi con i competenti Uffici Comunali, aveva rilevato l'assoluta inerzia degli stessi;

Affermava che in data 22/1/2019 avanzava al Comune di Pisa giusta richiesta: a) di sopralluogo per la verifica della pericolosità degli alberi antistanti al proprio immobile; b) di risarcimento danni subiti e subendi nei termini sopra meglio esposti ( doc. 2 );

Sosteneva che malgrado la incontestabile responsabilità del Comune di Pisa in merito all'esatta manutenzione degli alberi, in assenza di qualsivoglia riscontro alle proprie doglianze si vedeva costretta ad intraprendere le vie



giudiziarie al fine di ottenere in sede, e con il presente procedimento almeno il giusto ristoro dei scendi danni che per ovvie ragioni con il passare del tempo risultano *fall*.

Si costituiva l'ente convenuto il quale contestava quanto avverso argomentato ed addetto e chiedeva il rigetto della domanda attorea, chiedeva di essere autorizzato alla chiamata in causa della ditta Euroambiente in qualità di gestore e manutentore della viabilità e dell'albero per cui è causa.

Si costituiva Euroambiente in persona del proprio legale rappresentante Pro tempore il quale eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva in quanto il proprietario dell'albero era esclusivamente il Comune convenuto.

La causa subiva la sua regolare istruttoria nel corso della quale L'odierno giudice subentrava, nella fase della precisazione delle conclusioni e discussione, al precedente collega, dottor Neri.

Nel corso del giudizio e nelle sue fasi preliminari veniva disposta una consulenza tecnica di ufficio, al fine di valutare l'origine *gli* eventuali danni lamentati dalla parte attrice e, se questi danni potevano essere in nesso di causa con il comportamento dell'ente convenuto.

A tal fine veniva incaricato il perito geometra Paolo Frediani.

Al CTU veniva posto il seguente quesito: "Verifichi il CTU l'origine dei danni lamentati dalla parte attrice in eventuale relazione all'apparato radicale dei Pini di proprietà pubblica"

venivano regolarmente effettuate le operazioni peritali al termine delle quali veniva redatta e depositata la relazione della consulente tecnico di ufficio.

Il perito incaricato nell'elaborato peritale affermata in risposta ai quesiti: "*l'origine dei danni lamentati dalla parte attrice alle parti a servizio del fabbricato posto in Pisa, via di Pratale n 83/a è da ricondursi all'azione dell'apparato radicale delle piante in questione*"



§ Posto quanto sopra in merito alla responsabilità per le cose in custodia  
Con la sentenza del 8/03/07 n° 5308 sez. III la Corte di Cassazione conferma le recenti impostazioni in tema di responsabilità da cose in custodia.

Nella sentenza in parola si identifica la custodia in una potestà di fatto che descrive un'attività esercitabile da un soggetto sulla cosa in virtù della detenzione qualificata. Responsabile del danno proveniente dalla cosa non è il proprietario ma il custode della cosa. E' dunque la relazione di fatto, e non semplicemente giuridica, tra il soggetto e la cosa che legittima una pronuncia di responsabilità, fondandola sul potere di governo della cosa. La sola relazione giuridica tra il soggetto e la cosa non dà ancora luogo alla custodia allorché la relazione di fatto intercorra con altro soggetto qualificato che eserciti la potestà sulla cosa. Il potere di governo sulla cosa si compone di tre elementi : Il potere di controllare la cosa, il potere di modificare la situazione di pericolo creatasi, nonché quello di escludere qualsiasi terzo dall'ingerenza sulla cosa nel momento in cui si è prodotto il danno.

Strutturato in tal modo il contenuto della custodia fa sì che il criterio di imputazione è costituito proprio dalla relazione di custodia tra il custode e la cosa che ha prodotto il danno. Detta imputazione non è fondata su criteri soggettivi ma su criteri oggettivi.

Essendo la custodia quindi una relazione di fatto tra un soggetto ed una cosa, il *potere di governo* è escluso nel momento in cui vi è l'oggettiva impossibilità del potere di controllo sul bene da parte del custode. Va però specificato che con il concetto di *potere di governo* sulla cosa non si deve reintrodurre in modo arbitrario un elemento di soggettività della responsabilità ex art. 2051 facendo intendere che il custode che avesse controllato senza colpa sarebbe esente da responsabilità. Infatti deve essere chiaro che il custode, risponde dei danni per la particolare posizione in cui si trova rispetto alla cosa danneggiante, secondo una logica che è propria della responsabilità oggettiva.

Solo se il controllo è oggettivamente impossibile non vi può essere responsabilità ex art. 2051

Sempre secondo la Suprema Corte, indici sintomatici della impossibilità di controllo sono la notevole estensione e l'uso generalizzato del bene da parte degli utenti. La sussistenza di detti elementi tuttavia non attesta l'impossibilità della custodia in modo automatico in quanto la impossibilità o la possibilità di un continuo ed efficace controllo non si atteggiavano univocamente in relazione a tutti i beni demaniali ma vanno accertati in concreto dal giudice. Solo ove l'attività di controllo non sia oggettivamente possibile non potrà invocarsi la responsabilità della P.A. ai sensi dell'art. 2051 per la mancanza dell'elemento costitutivo della custodia e cioè la controllabilità della cosa residuando nel caso ne ricorrano gli estremi la responsabilità ex art. 2043 c.c.

In relazione al bene del demanio il potere di governo sulla cosa va esaminato tenendo conto della estensione del bene, della sua ubicazione delle particolari dotazioni del bene di strumenti tecnologici che condizionano le aspettative dell'utente.

Figura sintomatica della possibilità dell'effettivo controllo di una strada del demanio stradale comunale è che la stessa si trova in un perimetro dotato di una serie di altre opere di urbanizzazione primaria e più in generale di servizi pubblici che direttamente o indirettamente sono sottoposti ad attività di controllo e di vigilanza da parte del Comune denotano la possibilità di un effettivo potere di vigilanza della zona per cui sarebbe arduo ritenere che eguale attività risulti oggettivamente impossibile in relazione al bene stradale.

Nel caso poi che effettivamente l'oggettiva impossibilità della custodia renda impossibile l'applicazione dell'art. 2051 resta da riscontrare l'applicazione dell'art. 2043 c.c..

Deve d'altro canto essere considerato che sia che si rientri nella fattispecie di cui all'art. 2051 o che si rientri nella fattispecie di cui all'art. 2043 risulta rilevante il comportamento tenuto dal danneggiato in quanto detto comportamento può incidere sul nesso causale concorrendo alla determinazione dell'evento o rilevare come unica ed esclusiva causa dell'evento danno tale da interrompere il nesso di causalità si da privare



dell'efficienza causale e rendere giuridicamente irrilevante il precedente comportamento dell'autore dell'illecito.

Corollario di detto principio è la regola posta dall'art. 1227 c.c. I comma in base alla quale si prevede la riduzione del risarcimento in presenza di una colpa del danneggiato. Detta regola deve essere inquadrata esclusivamente nell'ambito di un rapporto causale e vale ad escludere la possibilità di considerare danno risarcibile quello che ciascuno provoca a se stesso.

In tale ottica, la diligenza del comportamento dell'utente del bene, va valutata in relazione all'affidamento che era ragionevole porre nell'utilizzo ordinario di quel bene con riguardo alle condizioni di luogo e tempo.

Per il principio dell'affidamento il fatto che una persona agisca come membro di un determinato gruppo sociale comporta l'assunzione della responsabilità di saper riconoscere e affrontare determinati problemi secondo lo standard di diligenza e capacità del gruppo. Pertanto in applicazione di tale principio la diligenza che è richiesta al danneggiato nell'uso del bene demaniale costituito dalla strada sarà diversa a seconda che si tratti di strada campestre o del corso principale della città pur facendo capo entrambe allo stesso demanio stradale dello stesso comune proprio perché il danneggiato fa affidamento su una diversa attività di controllo custodia in relazione ai due tipi di strade dello stesso demanio.

Ove come sopra riferito, non sia applicabile la disciplina dell'art. 2051 c.c. per l'impossibilità in concreto della effettiva custodia del bene demaniale, l'ente pubblico risponde dei danni subiti dall'utente secondo la regola generale dettata dall'art. 2043 c.c. nel qual caso graverà sul danneggiato l'onere della prova del comportamento colposo della P.A. di cui le figure dell'insidia o del trabocchetto sono solo elementi sintomatici ma non esclusivi di altre ipotesi di responsabilità colposa.

Passando ora al caso di specie va rilevato che l'albero di proprietà del Comune di Pisa e per cui è causa è posizionato nel comune di Pisa in pieno centro abitato

Come poi accertato nel corso del giudizio il danno subito dalla attrice è posto il nesso di causalità con l'apparato radicale della pianta in questione (C.F.R. PER LA I<sup>a</sup> ATTI)

Non emergono elementi certi da far ritenere che il comportamento tenuto dall'attore avesse in qualche modo concorso alla determinazione del danno subito.

Dall'istruttoria è emerso altresì che il danno non è riconducibile alla mancata o cattiva manutenzione dell'albero. Di conseguenza nessuna responsabilità è imputabile alla terza chiamata.

In merito all'entità del danno subito la parte attrice ha prodotto in giudizio un preventivo di spesa abbastanza compiuto e specifico evidenziando il tipo di intervento da effettuarsi e le singole voci di spesa per la realizzazione.

Per propria scelta processuale ha limitato il risarcimento nei limiti di valore di competenza del giudice adito.

Le parti convenute non hanno particolarmente contestato il valore degli interventi né hanno prodotto documenti atti a contrastare quanto dedotto ed argomentato dall'attore.

Pertanto la domanda attorea può essere accolta nei limiti della competenza per valore del giudice adito.

Le spese di c.t.u. saranno poste a carico del convenuto ente.

Le spese di lite seguono la regola della soccombenza e vengono liquidate secondo quanto in dispositivo.





P.Q.M.

Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa così provvede:

Accoglie la domanda attrice, e per l'effetto condanna il Comune di Pisa nella persona del Sindaco pro tempore quale ente responsabile, al risarcimento dei danni subiti dall'attrice Zanobini Silvia

Condanna il convenuto per il risarcimento del danno ~~non~~ patrimoniale subito dall'attore liquidato, per quanto in motivazione in € 5000,00 oltre interessi da dovuto al soddisfo

Condanna altresì la convenuta alla rifusione delle spese di lite che liquida in € 1205,00 oltre € 100,00 per spese oltre accessori di legge

Condanna altresì la convenuta al pagamento delle spese processuali della terza chiamata liquidate in e 1000,00 oltre accessori

Pone le spese di c.t.u a carico della convenuta


P.S.  
12-10-21

IL GIUDICE DI PACE  
dott. Saverio Caldani

Il cancelliere

Depositato in cancelleria oggi

Il Cancelliere



**AVV.PATRIZIA VIZZA**  
**Piazza D'Ancona, 5 -TEL.050/579727- FAX 050/579727**  
**56124 PISA PI**  
**E-Mail:[avvpatriziavizza@gmail.com](mailto:avvpatriziavizza@gmail.com)**

Pisa, 2 Novembre 2021

Spett.le  
Comune di Pisa

*mail: [avvocatura@comune.pisa.it](mailto:avvocatura@comune.pisa.it)*

All'attenzione dell'Avv. Sandra CIARAMELLI

**Progetto di notula**

emesso dall' Avv.Patrizia VIZZA  
nata a Cirò (KR) il 29/03/1973  
n.codice fiscale: VZZ PRZ 73C69 C725K  
numero partita I.V.A.: 0 1 8 2 3 0 4 0 5 0 4

Progetto di notula per competenze e spese per prestazioni professionali svolte nella causa contro Comune di Pisa promossa dalla Sig.ra ZANOBINI Silvia avanti il Giudice di Pace di Pisa.

**Liquidazione compenso ai sensi della Sentenza n.661/2021 del 12/10/2021**

DESCRIZIONE	
= risarcimento	5.000,00
= interessi legali dal 22/1/2019	40,51
= Compenso:	1.205,00
= Spese Generali 15% :	180,75
= CNPA 4% su 1.385,75	55,43
= IVA 22% su 1.441,18	317,06
= SNI	125,00
	-----
<b>TOTALE NETTO DARE</b>	<b>6.923,75</b>

  
Avv. Patrizia VIZZA

Il pagamento dovrà essere effettuato alle seguenti coordinate bancarie intestate alla Sig.ra ZANOBINI Silvia  
IBAN : IT64Y0856214002000000248672

# STUDIO LEGALE USAI

Avv. FRANCESCO USAI  
*Patrocinante in Cassazione*

Avv. NICCOLO' USAI, LL.M.  
Avv. RICCARDO ZAMPINETTI  
Avv. VALERIA ESPOSTO  
Avv. CHIARA MANCINI  
Avv. GIULIA RAGAZZO  
Avv. FRANCESCO PAPALEO  
Avv. ALESSANDRA BOTTA  
Dott.ssa BENEDETTA CAPRETTI  
Dott.ssa CHIARA TANZINI  
Dott.ssa GIULIA ERMINI

Firenze, 29 ottobre 2021

Gent.mi  
Avv. Giuseppina Gigliotti  
*Giuseppina.gigliotti@postacert.toscana.it*  
Avv. Sandra Ciaramelli  
*Comune.pisa.avvocatura@pec.it*

**Euroambiente-Comune di Pisa-Zanobini**  
**Giudice di Pace di Pisa R.G.N. 1391/19 – Sentenza N. 661/2021)**

Gentili Collega,

In riferimento alla sentenza resa nella causa in oggetto, trasmetto in allegato il conteggio delle spese liquidate dal Giudice di Pace di Pisa.

Attenderò i consueti dieci giorni per consentire alla Tua assistita di adempiere spontaneamente, dopo di che dovrò, mio malgrado, iniziare l'esecuzione forzata.

Compensi liquidati in sentenza	Euro	1.000,00
Spese generali 15%	Euro	150,00
C.A.P. 4% su Euro 1.150,00	<u>Euro</u>	<u>46,00</u>
	Euro	1.196,00
I.V.A. 22% su Euro 1.196,00	<u>Euro</u>	<u>263,12</u>
Totale compensi	Euro	1.459,12

Cordiali saluti.

Avv. Francesco Usai

*Oltre alla tassa di registrazione della sentenza n. 661/2021, in corso di liquidazione, che rimane a carico della parte soccombente.*

**C/C 00001871200 intestato a Avv. Francesco Usai**  
**IBAN IT92D0306902901000000018712**

**I - 50121 FIRENZE - Via Venezia, 8**

Partner di Avvocati Associati: ROMA MILANO TORINO VENEZIA BARI NAPOLI  
TEL. +39/055 49.43.73 +39/055 46.20.356 FAX +39/055 47.64.76

E Mail: [info@studiolegaleusai.it](mailto:info@studiolegaleusai.it)  
[francesco.usai@firenze.pecavvocati.it](mailto:francesco.usai@firenze.pecavvocati.it)  
[www.studiolegaleusai.it](http://www.studiolegaleusai.it)

Pisa, 13 ottobre 2021

Spett.le  
COMUNE DI PISA  
c/o STUDIO LEGALE  
AVV. GIUSEPPINA GIGLIOTTI  
Comunicato PEC:  
[giuseppina.gigliotti@postacert.toscana.it](mailto:giuseppina.gigliotti@postacert.toscana.it)

Avviso di notula

**Oggetto: compenso C.T.U. SILVIA ZANOBINI / COMUNE DI PISA e EUROAMBIENTE S.R.L.**  
**(Giudice di Pace di Pisa - R.G.C. N. 1391/2019).**

In riferimento a quanto emarginato in oggetto, mi pregio rimetterVi il presente progetto di notula per il pagamento della somma a titolo di compenso, in onorari e spese, liquidata dal Giudice di Pace di Pisa, Dott. Caldani, come risulta dal relativo decreto di liquidazione.

ONORARI E SPESE	€	553,68
C.C.N.P.A.G. 5%	€	27,68
SOMMANO	€	581,36
I.V.A. 22%	€	127,90
SOMMANO	€	709,26
A DETRARRE R.A. SU €.553,68	€	110,74
<b>TOTALE FATTURA</b>	<b>€</b>	<b>598,53</b>

Si precisa che, in osservanza alla Circolare 9/E del 7 maggio 2018 dell'Agenzia delle Entrate, al pagamento operato corrisponderà fattura intestata all'Amministrazione della Giustizia. Copia della suddetta, a titolo "copia cortesia", sarà inviata a mezzo posta elettronica al Vs. legale.

Con i migliori saluti.

IL C.T.U. INCARICATO  
geom. Paolo Frediani

Pagamento a mezzo di assegno non trasferibile intestato a "Studio Frediani" oppure a mezzo di bonifico bancario da operarsi presso: **Banca del Monte di Lucca s.p.a. cod. IBAN IT13 C069 1514 0000 0000 0068 580, intestato a Studio Frediani.**